

REGOLAMENTO (CEE) N. 3988/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3905/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione procedere agli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari recanti adozione della nomenclatura combinata; che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/87, le modifiche di sostanza si effettuano secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che si deve procedere alla modifica di numerosi atti del settore delle carni bovine, sia sotto l'aspetto tecnico, sia in determinati punti di sostanza, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, dato il numero e il contenuto dei testi necessitanti un tale adeguamento, è opportuno raggruppare in un unico regolamento la totalità delle modifiche necessarie;

considerando che è opportuno esprimere in ECU alcuni elementi di calcolo che figurano tuttora in unità di conto negli atti in questione, applicando il coefficiente di 1,208953 previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/87, sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83 ⁽⁸⁾, è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

Per le carni congelate delle sottovoci 0202 10 e 0202 20 10 della nomenclatura combinata nell'allegato, sezione b) del regolamento (CEE) n. 805/68:

- a) il coefficiente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento è uguale a 1,69;
- b) l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento è uguale a 6,65 ECU per 100 chilogrammi.»

2. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per l'applicazione dei prelievi sono considerati come:

- a) "carcassa della specie bovina", ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 della nomenclatura combinata, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come "carcassa", la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 5. 1968, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.